

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE QUADRO TRA ASUR E MINISTERO SALUTE PER TIROCINI ADATTAMENTO RICHIEDENTI RICONOSCIMENTO TITOLO STUDIO PER ESERCIZIO IN ITALIA DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITA' PROFESSIONALE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa qui integralmente richiamati, la richiesta di rinnovo prot. ASUR n. 7367 del 07/03/2017, da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN, della convenzione con ASUR Marche per il tirocinio di adattamento dei cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente attività professionale di cui al D.I. 19 febbraio 2009 (classi di laurea delle professioni sanitarie), ove siano riscontrate lacune formative, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. n. 206/2007.
3. Approvare, per la conseguente stipula, lo schema di convenzione che regola modalità, termini e condizioni dei ridetti tirocini, nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che la presente convenzione, di durata triennale, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini della medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non derivano costi a carico del bilancio aziendale e che gli oneri derivanti dall'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento,

quantificati in € 300,00 pro-capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura ospitante, sono a carico dell'interessato.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Marini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi Gigliucci

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storti

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA 2 – SEGRETERIA DI DIREZIONE**

Normativa di riferimento:

- ✓ D.lgs. n. 286 del 25/07/1998 - Testo unico sull'immigrazione;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- ✓ DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- ✓ DIRETTIVA 2006/100/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;
- ✓ D.Lgs. n. 206/2007 - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; come modificato dal D.Lgs. n. 15/2016 - Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);
- ✓ DM 31/10/2008 pubblicato nella GU n. 40 del 18/02/2009 - Determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie;
- ✓ DM Salute n. 268/2010 - Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere;
- ✓ Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

Con determina n. 724/ASUR DG del 20/09/2013, l'ASUR ha accolto la richiesta del Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale di collaborare nell'espletamento delle misure compensative a favore di cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il riconoscimento del proprio titolo di studio ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente attività professionale, di cui al D.I. 19 febbraio 2009 (classi di laurea delle professioni sanitarie).

Conseguentemente è stata stipulata specifica convenzione tra il Ministero della Salute e l'ASUR Marche, con valenza aziendale, di durata triennale.

In particolare il Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 09/11/2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE - come modificato da ultimo dal D.lgs. n. 15 del 28/01/2016, di attuazione della direttiva 2013/55/UE, nonché della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20/11/2006 - provvede al riconoscimento dei titoli conseguiti sia in un Paese comunitario sia in un Paese extracomunitario, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie.

Nell'ambito del procedimento di riconoscimento il legislatore ha previsto la possibilità, nel caso in cui la comparazione tra il percorso formativo del migrante e gli ordinamenti didattici nazionali evidenzino un divario formativo, che la carenza sia colmata dall'interessato attraverso il superamento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento oppure in una prova attitudinale.

La determinazione della misura compensativa è affidata alla Conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs.n. 206/2007.

Le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la valutazione della misura compensativa sono definite, ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legislativo, dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero della Salute 29/07/2010 n. 268, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12/02/2011.

In particolare l'art. 7 del predetto Regolamento stabilisce che il tirocinio di adattamento debba essere svolto presso Università, presso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o presso una struttura del SSN.

Il tirocinio di adattamento consiste in un percorso formativo pratico e professionalizzante, atto a colmare le lacune formative dei richiedenti il riconoscimento, della durata massima di tre anni.

Il predetto tirocinio di adattamento si svolge a tempo pieno e sotto la supervisione di un tutor, fermo restando l'obbligo del tirocinante ad attenersi agli adempimenti amministrativi ed assicurativi previsti dalla Struttura presso cui esso si svolge.

Al termine del periodo stabilito, la Struttura sede del tirocinio predispone una relazione finale di valutazione da trasmettere al Ministero, nella quale si certifica, in maniera debitamente motivata, se l'aspirante professionista ha colmato le lacune formative. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

L'art. 25 del D.lgs. n. 206/2007 dispone che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure compensative previste sono posti a carico dell'interessato.

Il DM 31/10/2008, pubblicato nella GU n. 40 del 18/02/2009, ha determinato, tra l'altro, gli oneri relativi allo svolgimento del tirocinio di adattamento in € 300,00 per semestre, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede del tirocinio, da corrispondere da parte dell'interessato tramite bonifico bancario.

Infine il DPR n. 394 del 31/08/1999 e ss.mm. reca le norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. n. 286 del 25/07/1998 che disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Paesi non comunitari.

Atteso che la ridetta convenzione triennale è scaduta, stante gli ottimi risultati realizzati, il Ministero della Salute ha proposto all'ASUR, con PEC acquisita al prot. ASUR n. 7367 del 07/03/2017, di proseguire nella collaborazione in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle misure compensative di cui trattasi, connesse al procedimento di riconoscimento dei titoli professionalizzanti sanitari di cui al D.Lgs. n. 206/2007 e s.m., procedendo al rinnovo della convenzione in questione.

L'ASUR Marche intende accettare la richiesta del Ministero della Salute approvando lo schema di convenzione da stipulare con lo stesso, allegato al presente atto quale parte integrante che regola modalità, termini e condizioni del tirocinio in questione. La convenzione ha la durata tre anni a decorrere dalla sottoscrizione e può essere rinnovata mediante comunicazione scritta ed accettazione delle parti.

L'accordo che si intende sottoscrivere ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini della medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico di questo Ente.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del Procedimento dell'U.O. Segreteria e dal Dirigente dell'U.O. Segreteria – Area Vasta n. 2;


ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste.

SI PROPONE


1. Le premesse sono parte integrante della presente determina.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa qui integralmente richiamati, la richiesta di rinnovo prot. ASUR n. 7367 del 07/03/2017, da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN, della convenzione con ASUR Marche per il tirocinio di adattamento dei cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente attività professionale di cui al D.l. 19 febbraio 2009 (classi di laurea delle professioni sanitarie), ove siano riscontrate lacune formative, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. n. 206/2007.
3. Approvare, per la conseguente stipula, lo schema di convenzione che regola modalità, termini e condizioni dei ridetti tirocini, nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che la presente convenzione, di durata triennale, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini della medesima

- tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non derivano costi a carico del bilancio aziendale e che gli oneri derivanti dall'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento, quantificati in € 300,00 pro-capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura ospitante, sono a carico dell'interessato.
 6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
 7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli




Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo




Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo




I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente U.O. Segreteria di Direzione, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa M. Letizia Paris



U.O. BILANCIO
Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Antonella Casaccia



- ALLEGATI -
SCHEMA CONVENZIONE